



COMUNE DI DOLIANOVA

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIAZZA BRIGATA SASSARI

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TOSAP

Approvato con delibera C.C. N° 70 del 29.12.2017

Art. 1
Contenuto del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2
Oggetto della tassa

- 1) Sono oggetto della tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2) Sono, parimenti, soggetto alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché, le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3) La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- 4) Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio.

Art. 3
Soggetti attivi e passivi

- 1) La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, o in mancanza dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio

Art. 4
Classificazione del comune

- 1) Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si da atto che questo comune fa parte della classe V, risultandovi dal 31 dicembre **2016** una popolazione residente, quale risulta dai dati Anagrafici, di **9.697** abitanti.
- 2) La Tassa è commisurata sulla base delle misure di tariffa per mq previste dal D. Lgs. N. 507/1993 modificato dall'art. 31 Legge n. 448/1998.

Art. 5
Graduazione della tassa

- 1) La tassa è graduata in due categorie secondo l'elenco e la cartina allegata che fanno parte integrante del presente regolamento (**Allegati A e B**)

Art. 6
Occupazioni permanenti e temporanee

- 1) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, una durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'assistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 7
Determinazione della tassa

- 1)
- 2) La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro.
- 3) Le occupazioni temporanee, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dall'art. 23 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Art. 8
Superfici eccedenti i mille metri quadrati

- 1) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%, ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 507/1993.

Art. 9
Tassa per occupazioni permanenti

- 1) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata ed è stabilita per metro quadrato.
- 2) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui al comma 1 si applica la riduzione del 50%.

Art. 10
Occupazioni con tende

- 1) Per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Art. 11
Accessi carrabili

- 1) Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili e pedonali e tenuto conto delle esigenze di viabilità, previo rilascio di autorizzazione sindacale e apposizione di cartello segnaletico, è vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa viene determinata con tariffa ordinaria con la riduzione del 80%.

Art. 12
Occupazioni permanenti con autovetture

- 1) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 13
Occupazione temporanea- Criteri e misure di tariffe

- 1) per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 5, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per le occupazioni di durata **superiore a 15 giorni** la tariffa è ridotta del 30%.
- 2) La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera per metro quadrato.
- 3) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 5, in rapporto alla durata delle occupazioni. A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:
 - a) occupazioni fino a 6 ore: riduzione del 50 per cento;
 - b) occupazioni da 6 a 12 ore: riduzione del 25 per cento;
 - c) occupazioni da 12 a 24 ore: tariffa giornaliera intera;

Art. 14
Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

- 1) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui al comma 2 dell'articolo precedente si applica con la riduzione del 67%.

Art. 15
Occupazione con autovetture di uso privato

- 1) Le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato, realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, sono soggette ad una tassa per metro quadrato.

Art. 16
Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

- 1) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché, con seggiovie e funivie sono tassate in base a criteri stabiliti dall'art. 17.
- 2) Il comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per le immissioni delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 17
Determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

- 1) La tassa per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 16 è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
- 2) Ai sensi degli artt. 46, comma 1 e 47, comma 1, D.Lgs n. 507/1993, come modificato dall'art. 31 della L. 448/1998, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'importo versato non può essere inferiore a quello previsto dal comma 1 art. 18 della Legge 23 dicembre 1999 N°488.
Gli importi stabiliti con L. 488/99 art. 18 sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.
- 4) Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto precedentemente, è determinata e applicata dal Comune in misura forfetaria per l'occupazione del sottosuolo o soprassuolo fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni.

Art. 18
Distributori di carburanti

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e' dovuta una tassa annuale come di seguito specificato:
 - a. CATEGORIA 1- Centro abitato;
 - b. CATEGORIA 2 - Zona limitrofa.

- 2) Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, del D. Lgs. 507/1993 la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
- 3) E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 4) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
- 5) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- 6) La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
- 7) Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla normativa all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 19

Distributori automatici di tabacchi

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo pubblico o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai valori minimi previsti dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 507/1993, come di seguito specificato:
 - a) CATEGORIA 1- Centro abitato;
 - b) CATEGORIA 2 - Zona limitrofa.

Art. 20

Esenzioni

- 1) Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art 87, comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché, le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle barriere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché, di vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quelle che sia stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni effettuate con gli innesti o allacci agli impianti di erogazione di pubblici servizi;

2) Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a due ore;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili e non contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- f) occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non superi i 10 metri quadrati, ai sensi dell'art. 3, comma 67, della legge n. 549 del 28/12/1995.
- g) occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale "ONLUS", di cui al D. Lgs. N. 460/1997 per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura;
- h) occupazioni effettuate nel territorio comunale in occasione dell'esecuzione dei lavori appaltati dal Comune di Dolianova, a condizione che l'occupazione sia limitata al tempo contrattuale e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi;
- i) occupazioni realizzate in occasioni di sagre, feste e manifestazioni pubbliche a carattere turistiche, ricreative culturali non aventi finalità di lucro **patrocinata dal Comune di Dolianova;**
- l) occupazioni effettuate per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia), limitatamente ai lavori sugli edifici ubicati in Zona A e nel Centro storico, per i primi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge 27/12/1997, n. 449, modificato dall'art. 6, comma 15 della Legge 23/12/1999, n. 488;
- m) ai sensi dell'art. 24 del Decreto-Legge 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa occupazione suolo pubblico temporanea e permanente e della tassa sui rifiuti giornaliera nel caso di progetti realizzati da cittadini singoli o associati, con

l'obiettivo di valorizzare il patrimonio comunale nell'interesse pubblico, che riguardano:

- interventi di recupero e riuso di aree e beni immobili inutilizzati;
- interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade
- interventi di decoro urbano;
- interventi di recupero e riuso di aree e beni immobili inutilizzati o realizzazione di opere di interesse locale.

Art. 21 **Esclusione dalla tassa**

- 1) Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 507/1193 la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- 2) Ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D. Lgs. 507/1193, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio Statale

Art. 22 **Maggiorazioni della tassa**

- 1) Ai sensi dell'art. 42, comma 2, D.Lgs. 507/93, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente previsto, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del **20 per cento**;
- 2) Ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.Lgs. 507/93, Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa e' aumentata del **30 per cento**;
- 3) Ai sensi dell'art. 45, comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, non si applicano maggiorazioni né riduzioni.

Art. 23 **Riduzioni della tassa permanente**

- 1) Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del D. Lgs. 507/93, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo e' ridotta del 70 per cento;
- 2) Ai sensi dell'art. 44, comma 8, del D. Lgs. 507/93, per gli accessi carrabili la tariffa é ridotta del 80 per cento.

Art. 24 **Riduzioni della tassa temporanee**

- 1) Per le occupazioni di durata superiore a 15 (quindici) giorni la tariffa è ridotta del 30 (TRENTA) per cento;
- 2) Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 33 (TRENTATRE) per cento;
- 3) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

- 4) Per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto si applica la riduzione del 50 (CINQUANTA) per cento;
- 5) Per le occupazioni del suolo finalizzate a porre in essere occupazioni del sotto-soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere si applica la riduzione del 50 (CINQUANTA) per cento;
- 6) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 (OTTANTA) per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq;
- 7) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50 (CINQUANTA) per cento.
- 8) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa è ridotta dell'80 (OTTANTA) per cento.
- 9) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 (CINQUANTA) per cento.

Art. 25

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del D. Lgs. 507/1993 è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali nei casi espressamente previsti dall'art. 20, comma 2, del presente Regolamento, pertanto per tali occupazioni è necessaria una comunicazione in **carta semplice**, all'Amministrazione Comunale.

Art. 26

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, **in carta legale**, all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno **15 giorni prima** della data prevista per l'occupazione.
7. Per le occupazioni temporanee i soggetti di cui all'art. 3 devono farne richiesta al Comune e presentare ricevuta di versamento, comprovante l'avvenuto assolvimento dell'imposta, all'atto di ritiro dell'autorizzazione.
8. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
9. L'obbligo della denuncia, di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Art. 27

Revoca di concessioni e autorizzazioni

- 1) La revoca di autorizzazioni o concessioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

Art. 28

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - e. il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 29

Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni previste dai decreti Lgs. N 471-472-473 del 18.12.1997 e s.m.i..
2. La misura annua degli interessi è determinata nella misura corrispondente al tasso di interesse legale in vigore determinato periodicamente dal Ministero dell'Economie e Finanze con apposito decreto.

Art. 30
Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati fatti o avrebbero dovuti essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 164, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Ai sensi dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 163, nel caso di riscossione coattiva della Tassa il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 31
Funzionario Responsabile

- 1) Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 32
Importi minimi

Il versamento o il rimborso della Tosap non è dovuto qualora sia uguale o inferiore a € 5,00.

Art. 33
Disposizioni finali

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

Art. 34
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal **1° gennaio 2018** e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

ALLEGATO A

CATEGORIA 1

- Dalla chiesa San Biagio in linea retta con Via Damiano Chiesa fino a Piazza Cimitero San Biagio
- Piazza Cimitero San Biagio
- Via Foscolo da Piazza Cimitero San Biagio all'incrocio con via Bellini
- Via Bellini
- Via Diaz dall'incrocio con Via Bellini all'incrocio con Via Lussu
- Via Lussu dall'incrocio con Via Diaz all'incrocio con Via Battisti
- Via Battisti
- Via Trieste dall'incrocio con Via Battisti all'incrocio con P.zza san Giorgio
- Piazza San Giorgio
- Via Lamarmora
- C.so Repubblica dall'incrocio con Via Lamarmora all'incrocio con Via dei Pisani
- P.zza Mercato
- Via Dei Pisani
- Via Candido Manca dall'incrocio con Piazza Pisani all'incrocio con Via Sanjust
- Via Sanjust dall'incrocio con Via Candido Manca all'incrocio con Via Zuddas
- Via Zuddas dall'incrocio con Via Sanjust all'incrocio con Via Dante
- Via Dante dall'incrocio con Via Zuddas all'incrocio con Via Satta
- Via Satta
- Piazza Vittorio Veneto
- C.so Repubblica dall'incrocio con Vico Vittorio Veneto sino alla Chiesa di San Biagio

CATEGORIA 2

Tutto il territorio all'esterno della categoria 1

INDICE

ART. 1	CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.....	pag. 1
ART. 2	OGGETTO DELLA TASSA	pag. 1
ART. 3	SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	pag. 1
ART. 4	CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	pag. 1
ART. 5	GRADUAZIONE DELLA TASSA	pag. 1
ART. 6	OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE	pag. 2
ART. 7	DETERMINAZIONE DELLA TASSA	pag. 2
ART. 8	SUPERFICI ECCEDENTI I MILLE METRI QUADRATI	pag. 2
ART. 9	TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI	pag. 2
ART. 10	OCCUPAZIONI CON TENDE	pag. 2
ART. 11	ACCESSI CARRABILI	pag. 3
ART. 12	OCCUPAZIONI PERMANENTI CON AUTOVETTURE	pag. 3
ART. 13	OCCUPAZIONE TEMPORANEA- CRITERI E MISURE DI TARIFFE	pag. 3
ART. 14	OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO	pag. 3
ART. 15	OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO	pag. 3
ART. 16	OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO	pag. 4
ART. 17	DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTODUOLO E SOPRASSUOLO	pag. 4
ART. 18	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	pag. 4
ART. 19	DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI	pag. 4
ART. 20	ESENZIONI	pag. 5
ART. 21	ESCLUSIONE DALLA TASSA	pag. 7
ART. 22	MAGGIORAZIONI DELLA TASSA	pag. 7
ART. 23	RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE	pag. 7
ART. 24	RIDUZIONI DELLA TASSA TEMPORANEA	pag. 7
ART. 25	DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE... ..	pag. 8
ART. 26	DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	pag. 8
ART. 27	REVOCA DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	pag. 9
ART. 28	DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.....	pag. 9
ART. 29	SANZIONI E INTERESSI	pag. 9
ART. 30	ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA	pag. 10

ART. 31	FUNZIONARIO RESPONSABILE	pag. 10
ART. 32	IMPORTI MINIMI	pag. 10
ART. 33	DISPOSIZIONI FINALI	pag. 10
ART. 34	ENTRATA IN VIGORE	pag. 10

ALLEGATO A

ALLEGATO B

